

AGEVOLAZIONI

Rottamazione-ter e saldo e stralcio per contributi previdenziali: casse professionali al bivio

di Angelo Ginex

Dopo l'entrata in vigore degli [articoli 3 D.L. 119/2018](#) e [1, commi 184 ss., L. 145/2018](#), riguardanti rispettivamente la **definizione agevolata dei carichi** affidati all'Agente della riscossione (c.d. Rottamazione-ter) e il **saldo e stralcio** per i soggetti che versano in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, torna in voga una **questione** ormai nota e dibattuta: **l'applicabilità della disciplina prevista dai predetti istituti deflattivi ai contributi dovuti dai professionisti alle proprie casse previdenziali.**

Su questo piano, **ogni cassa professionale sta agendo in maniera autonoma e difforme.**

Ad esempio, **Cassa forense**, dopo l'annuncio di voler presentare ricorso avverso la nuova disciplina, in quanto lesiva della sostenibilità finanziaria dell'Ente e incidente negativamente sul regime pensionistico dei propri iscritti, **si è risolta nel consentire ai propri associati di accedere ai benefici fiscali.**

Di avviso totalmente opposto è, invece, la Cassa di previdenza dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, la quale ha sin da subito posto il veto, informando i propri iscritti che non potranno beneficiare delle definizioni agevolate.

In una lettera inviata ai commercialisti, la relativa Cassa di previdenza ha affermato che essi **non potranno fruire né dell'istituto del saldo e stralcio, né di quello della rottamazione-ter.**

Per quanto concerne, in particolare, il **saldo e stralcio**, ai sensi dell'[articolo 1, comma 185, L. 145/2018](#), possono essere estinti i debiti affidati all'Agente della riscossione e derivanti dall'omesso versamento di **contributi** alle **casse previdenziali professionali** o alle **gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi** dell'Inps.

Restano, invece, **escluse** le somme demandate all'Agente della riscossione che siano conseguenza di un **accertamento** da parte dell'istituto previdenziale, tra cui rientrano **anche le somme non versate**, ancorché determinate in funzione dei redditi dichiarati alla Cassa.

In sostanza, dunque, il legislatore prevede come **unica condizione** alla fruibilità del saldo e stralcio che i contributi iscritti a ruolo derivino dall'**omesso versamento** e **non da un accertamento dell'Ente previdenziale.**

La medesima norma, inoltre, rinvia gli effetti del parziale versamento alle disposizioni che regolano le **singole gestioni previdenziali** interessate.

A tal proposito, la **Cassa dei Commercialisti** ha ricordato che, in caso di **mancato integrale pagamento** delle somme pretese dalla Cassa, in ottemperanza al Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza del relativo ente previdenziale, **sarà impossibile considerare valide le relative annualità e non potranno essere erogati:**

- i relativi **trattamenti pensionistici**, operando la preclusione prevista dall'**articolo 25, comma 5 del Regolamento Unitario** (mancato versamento o versamento parziale dei contributi e delle relative maggiorazioni);
- gli **interventi di welfare**, operando la preclusione prevista dall'**articolo 43, comma 5 del Regolamento Unitario** (mancato versamento o versamento parziale dei contributi).

Quanto alla **rottamazione-ter**, invece, la disciplina è meno chiara, poiché l'[articolo 3 D.L. 119/2018](#) non contiene un riferimento espresso ai contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali.

Tuttavia, **in senso estensivo** si sono espressi più commentatori, sulla base della tassatività delle esclusioni da detto istituto deflattivo. È certo, in ogni caso, che non sarà possibile fruire della rottamazione per coloro le cui casse non riscuotono i contributi a mezzo ruolo.

Non si comprende, pertanto, come mai la sua fruibilità sia stata **esclusa** aprioristicamente dalla **Cassa dei commercialisti**.

Ciò che si può invece agevolmente desumere è che questo arroccamento sia fondato sull'**autonomia** dell'Ente, sancita dalla **L. 509/1994** e supportata anche dalla **Corte di Cassazione** con [sentenza n. 3916/2019](#), nella quale viene sancito che: *«nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, possono essere adottate dagli enti previdenziali privatizzati deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive»*.

Tuttavia, in senso **favorevole all'estensione della rottamazione nei confronti delle Casse professionali** si è espressa la **Corte Costituzionale** con [ordinanza n. 29/2018](#), affermando che *«la finalità principale della definizione agevolata è quella di evitare che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrante ad Equitalia, si trovi già ad avere un pesante arretrato tale da condizionare l'avvio e l'attuazione della riforma strutturale»*.

In questo clima di incertezza, ai **professionisti vicini al pensionamento** si consiglia di **pagare integralmente** le somme richieste, onde evitare il blocco delle pensioni; mentre **agli altri** si suggerisce l'assunzione di un **comportamento più attendista**, al fine di verificare se la propria **Cassa professionale intenda riscuotere le sanzioni e gli interessi**.

Seminario di specializzazione

BITCOIN, CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN: DALLA MONETA VIRTUALE AL BUSINESS REALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)